

<AOO>AGEDP-

SP</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>37459</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>07/07/2021</DATA>
><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 37459 e data 07/07/2021

STATUTO

ANTEAS SERVIZI ETSI LA SPEZIA APS

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. È costituita l'Associazione denominata **"ANTEAS SERVIZI ETSI LA SPEZIA APS"**, di seguito chiamata per brevità "Associazione".

Essa è costituita come Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale nel rispetto del Codice Civile, della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n° 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", delle norme del presente Statuto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ANTEAS SERVIZI ETSI LA SPEZIA APS è un'associazione non riconosciuta, non persegue fini di lucro e ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani N° 52. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di La Spezia non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia affiliata dell'Anteas – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la solidarietà, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente – ed espressamente accetta – il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle peculiari norme in materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall' art. 41. Parimenti è Socia affiliata del relativo livello regionale dell'ANTEAS e di quello provinciale, se presente.

Art. 3. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANTEAS, L'associazione accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.

Finalità e attività

Art. 4. - L'Associazione, nel rispetto delle libertà individuali e sulla base dei principi della democrazia e della partecipazione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la promozione di forme aggregative che vedono la persona protagonista, valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società, con particolare riferimento a:

- promozione della cittadinanza attiva, del mutuo aiuto e della pratica della partecipazione diretta dei cittadini alla vita sociale e per il bene comune
- promozione dell'invecchiamento attivo e dei rapporti intergenerazionali
- piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona
- valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli
- attuazione del principio di solidarietà per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali
- piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini
- realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute
- attivazione di pratiche finalizzate alla inclusione, ai fini del superamento di tutte le forme di disagio sociale
- affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente
- valorizzazione degli aspetti culturali e sociali del tempo libero, attraverso la promozione dei settori della cultura, del turismo sociale e responsabile, della ricreazione, dello sport amatoriale

- promozione del turismo e dei soggiorni di sollievo, del turismo giovanile e degli anziani, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati, diffusione dei buoni vacanze.

Art. 5 – Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, uno o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore dei propri soci, e dei loro associati e familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente dell'attività di volontariato dei propri associati.

- Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. A), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore): in particolare promuovere e diffondere iniziative e programmi volti a favorire una migliore organizzazione del tempo libero (turismo, attività ricreative, sport amatoriale)
- organizzare attività di studio e documentazione per approfondire e diffondere i valori della solidarietà e della sussidiarietà contro la povertà, l'esclusione e la solitudine
- fornire ogni forma di supporto e di consulenza/assistenza agli associati
- organizzare e realizzare programmi ed iniziative per promuovere e sviluppare forme di turismo culturale e sociale, compatibile con la protezione dell'ambiente e con i principi dello sviluppo sostenibile, nel rispetto dei diritti delle popolazioni e delle comunità locali, favorendo in particolare il turismo equo e solidale, lo sviluppo dei soggiorni e del turismo di sollievo, la diffusione dei buoni vacanze, il turismo giovanile e per gli anziani con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati
- promuovere e svolgere iniziative finalizzate alla conoscenza e alla tutela del territorio e del patrimonio culturale e all'integrazione sociale della persona
- produrre materiali informativi/formativi, per il tramite di qualsiasi supporto tecnico, anche informatico e con ogni possibile mezzo di comunicazione e struttura tecnologica, anche telematica e informatica, ivi inclusa la creazione e la gestione di portali internet e siti web, al fine di diffondere informazioni e documentazioni su quanto può favorire l'opera dell'Associazione.

L'Associazione può anche svolgere attività di:

Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

Il volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti pubblici e

privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, per la prestazione agevolata di beni e servizi ai propri associati, al fine di promuovere e migliorare le condizioni delle persone svantaggiate e sole.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione, acquisendo anche la qualifica di Soci Ordinari ANTEAS, tutte le persone fisiche senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e la finalità espresse nel presente statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto e il Regolamento Nazionale ANTEAS e le delibere degli Organi Sociali. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. L'associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa, annuale nei termini prescritti dall'assemblea. La quota o contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di godere di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di consultare i libri sociali.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti nonché le delibere degli Organi Sociali.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 12. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori sono considerati associati a tutti gli effetti. Nel caso, hanno uguali diritti e doveri delle altre categorie di associati.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. la Presidenza
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Le cariche di cui ai punti b), c), d), hanno durata triennale.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento della quota associativa e che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Assemblea dei soci

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente o dal Direttivo tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea viene convocata anche su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente o a mezzo di affissione del relativo avviso esposto in maniera ben visibile nelle sedi sociali o attraverso l'invio di lettera non raccomandata oppure tramite consegna a mano a tutti i soci almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. Se è prevista la seconda convocazione, questa deve avvenire il giorno successivo.

Art. 15. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

È consentita l'espressione del voto per delega, sottoscritta dal socio delegante. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe (compresa la propria).

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale
- la relazione di accompagnamento del bilancio
- definisce il programma generale annuale di attività;
- elegge e revoca i consiglieri e altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente e il Vice presidente
- determina l'ammontare delle quote associative
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 19. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e su l'approvazione di trasformazione, scissione e fusione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Le modifiche allo statuto possono essere presentate da uno degli organi o da almeno 15 associati.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti

La convocazione è fatta con preavviso di almeno 10 giorni prima della riunione

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- nomina e revoca il segretario
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 11.

Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

La Presidenza

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere e fare pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza, essendo il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione.

Al presidente è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Nel caso di impedimento del Presidente, le funzioni vengono assunte da un Vice presidente vicario al quale possono essere anche affidate specifiche deleghe.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Cura la tenuta dei libri contabili e la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 26. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi, di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore,

tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e da due supplenti eletti dall'assemblea dei soci tra persone, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure a seguito di segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio dei revisori dei conti è organo di controllo amministrativo finanziario; esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Rimane in carica tre esercizi, per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 27. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Esso agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi, oppure a seguito di segnalazione anche di almeno cinque associati fatta per iscritto e firmata.

ART. 28. Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile e senza formalità di rito, di un Collegio dei Proviviri, eletti dalla assemblea. Il collegio dei proviviri è formato da 3 membri di cui uno eletto con funzione di Presidente. La determinazione assunta dal Collegio è da considerarsi definitiva e deve essere pronunciata entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

La carica di Proviviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Il Bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei revisori, almeno 15 giorni prima della Assemblea.

Il Bilancio consuntivo deve essere depositato presso la Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative dei soci, contributi dei sostenitori di cui all'art. 7
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili, beni strumentali;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- e) ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o Vice Presidente

Art. 32. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Norma finale

Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.